Ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali dei fabbricati (che vanno rivalutate del 5%) ed ai redditi dominicali dei terreni agricoli (che vanno rivalutati del 25%) per la determinazione della base imponibile sono i seguenti:

- per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/5. Tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
- per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- per i terreni. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 110.